

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6765 del 04/12/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-2329 del 22/04/2024 intestata a NUOVA SAC SRL per lo stabilimento di verniciatura industriale e carrozzeria sito nel Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n. 385.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7060 del 04/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-2329 del 22/04/2024 intestata a NUOVA SAC SRL per lo stabilimento di verniciatura industriale e carrozzeria sito nel Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n. 385.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-2329 del 22/04/2024 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SAC SRL con sede legale in Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n. 385. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura industriale e carrozzeria sito nel Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n. 385.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 29/04/2024;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata comprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore esclusivamente diurno, ricettori, ecc.) contenute nella Relazione Acustica, datata 16 gennaio 2024.*

Considerato che in data 04/10/2024 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2024/179648, inerente l'adempimento della prescrizione n. 10. del paragrafo D. dell'ALLEGATO A dell'AUA vigente, che richiede la presentazione di un progetto di adeguamento degli impianti di abbattimento delle polveri delle emissioni E7 “Carteggiatura - aspirazione a pavimento” ed E8 “Carteggiatura - bracci aspiranti” con sistemi di filtrazione idonei (a manica, tasca o cartuccia);

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, depositata agli atti dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali;

Dato atto che con nota PG/2024/180935 del 08/10/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dal responsabile del endo-procedimento “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” acquisite in data 03/12/2024, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-2329 del 22/04/2024 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SAC SRL con sede legale in Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n. 385. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura industriale e carrozzeria sito nel Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n. 385.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 29/04/2024, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-2329 del 22/04/2024** ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SAC SRL con sede legale in Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n. 385. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura industriale e carrozzeria sito nel Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n. 385."* rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 29/04/2024, come segue:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-2329 del 22/04/2024.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-2329 del 22/04/2024 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il

seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determinazione DET-AMB-2024-2329 del 22/04/2024, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/04/2024 P.G.N.16783.

L'AUA sopra citata comprende, all'Allegato A "Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi, che al paragrafo D. stabiliva la seguente prescrizione:

10. **"Entro 6 mesi dal rilascio dell'AUA il Gestore dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per le modifiche di AUA di cui all'art. 6 del DPR 59/2013, un progetto di adeguamento degli impianti di abbattimento delle polveri sulle emissioni esistenti E7 ed E8 con sistemi di filtrazione idonei (a manica, tasca o cartuccia) che siano progettati con velocità di filtrazione adeguata alle norme tecniche di settore (tra cui il punto 3.2.1 dell'Allegato 3 alla Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999). Gli impianti di abbattimento così adeguati dovranno essere installati ed operativi entro 6 mesi dal rilascio dell'atto di conclusione della procedura per la modifica di cui all'art. 6 del DPR 59/2013".**

Con PEC del 04/10/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/179648 del 07/10/2024, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, inerente all'adempimento della sopra citata prescrizione n. 10. del paragrafo D. dell'Allegato A dell'AUA, nella quale ha specificato quanto segue:

"Tenuto conto della difficoltà operativa di organizzare delle postazioni fisse realmente efficaci per l'attività di carteggiatura, dal momento che l'attività della ditta è di natura artigianale e sicuramente lontana da flussi standardizzati e postazioni fisse.

In particolare l'attività di carteggiatura relativa alla carrozzeria porta spesso a dover operare direttamente sul veicolo stesso che può ovviamente avere dimensioni ampiamente variabili che possono andare dalle piccole utilitarie a camion e furgoni. Inoltre la posizione stessa dell'intervento può essere variabile (tetto, pianali, frontali, fiancate, etc), nonché capita che vi sia la necessità di dover operare sullo stesso veicolo in contemporanea con più operai. Tutto questo porta alla necessità operativa di poter disporre di diverse postazioni di carteggiatura flessibili e quindi mobili. Nel caso della verniciatura industriale la situazione è analoga dato che si passa a dover carteggiare pezzi di dimensioni minime a grossi pezzi meccanici pesanti e ingombranti la cui movimentazione si cerca di ridurre al minimo anche per questioni di sicurezza e per i quali quindi è praticamente inevitabile che la postazione di carteggiatura sia mobile.

Pertanto si ritiene di modificare la propria autorizzazione eliminando i punti di emissione E7 ed E8 e di effettuare la carteggiatura sotto la copertura di diverse (attualmente previste n.5) aspirazioni mobili tipo Mirka® Dust Extractor o similari omologati per classi di polvere M e con

grado di depolverizzazione del sistema filtrante >99,9% (adatto per polveri nocive alla salute con valori limite > 0,1 mg/mc), al fine di poter fare fronte alla necessaria elasticità operativa sia in termini di contemporaneità, sia in termini di dislocazione nello spazio, garantendo peraltro una migliore vicinanza del sistema di captazione al punto di generazione delle polveri stesse.

In particolare è previsto che:

- il punto di emissione E7 rimanga in funzione con mera funzione di ricambio di aria e quindi non soggetto ad autorizzazione;*
- il punto di emissione E8 venga completamente eliminato.....”.*

Con nota del 07/10/2024 prot. PG/2024/180652 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota del 07/10/2024 prot. PG/2024/180659 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2024/195870 del 29/10/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole per quanto riguarda l'eliminazione delle emissioni E7 ed E8 in quanto si determina una riduzione delle emissioni in atmosfera, ed un parere non favorevole per quanto riguarda il mantenimento di una emissione E7 “*come ricambio d'aria, trattandosi di un'aspirazione a pavimento che, ad oggi, in questa conformazione impiantistica, capta gas e polveri prodotte durante le attività e le convoglia all'esterno*”, come di seguito riportato:

“....omissis...

L'atto di AUA rilasciato alla ditta prescriveva la presentazione di un progetto di adeguamento degli impianti di abbattimento delle polveri delle emissioni E7 Carteggiatura- aspirazione a pavimento ed E8 Carteggiatura- bracci aspiranti con sistemi di filtrazione idonei (a manica, tasca o cartuccia).

La ditta, nella domanda inoltrata, specifica che l'attività è di stampo artigianale e, pertanto, necessita di una maggiore flessibilità nelle postazioni di lavoro. “L'attività di carteggiatura relativa alla carrozzeria porta spesso a dover operare direttamente sul veicolo stesso che può ovviamente avere dimensioni ampiamente variabili..... Inoltre la posizione stessa dell'intervento può essere variabile (tetto, pianali, frontali, fiancate, etc), nonché capita che vi sia la necessità di dover operare sullo stesso veicolo in contemporanea con più operai”.

Chiede quindi di eliminare i punti di emissione E7 ed E8 e di poter effettuare la carteggiatura sotto la copertura di diverse aspirazioni mobili, tipo Mirka® Dust Extractor, di cui ha fornito scheda tecnica.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Gli aspiratori sono omologati, da manuale di utilizzo, per classi di polvere M e con grado di depolverizzazione del sistema filtrante >99,9% (adatto per polveri nocive alla salute con valori limite > 0,1 mg/mc). Il manuale specifica quanto segue:

La portata d'aria nei sistemi di aspirazione di sicurezza deve essere rigidamente controllata per raggiungere una portata minima $V_{min} = 20$ m/s nel flessibile di aspirazione.

L'apparecchio è indicato per l'aspirazione di polveri secche non infiammabili e liquidi nonché segatura e polveri pericolose con valori OEL (limite di esposizione occupazionale) 0,1 mg/m³.

Per gli aspiratori, assicurare un tasso di ricambio dell'aria M adeguato se l'aria di scarico viene reimpressa nel locale.

La ditta non ha indicato su quali materiali avvenga la carteggiatura ma nella relazione tecnica aveva così descritto l'attività di carteggiatura: "la superficie viene resa omogenea e levigata mediante stuccatura manuale e successiva carteggiatura manuale (smerigliatrici roto-orbitali)"

Lo stucco utilizzato contiene stirene al 10-15% e anidride maleica <0.1% e presenta le indicazioni di pericolo H226 Liquido e vapori infiammabili, oltre che H315, H317, H319, H361d, H372.

Le quantità utilizzate sono 1000 kg/anno che significa, in 220 giorni di attività, poco meno di 5 kg al giorno. Non si ravvisa, in tali condizioni, una possibilità concreta di sviluppo di vapori infiammabili.

La normativa ambientale prevede che le operazioni di carteggiatura vengano aspirate e trattate con sistemi di abbattimento delle polveri prima della emissione in atmosfera.

L'autocontrollo della ditta su E7, RAPPORTO DI PROVA N° 2412670-005 DEL 01/08/2024 e su E8, RAPPORTO DI PROVA N° 2413259-001 DEL 02/08/2024, ha dimostrato il rispetto dei VLE per le polveri su entrambi i punti di emissione, pertanto gli attuali sistemi di abbattimento risultano efficaci. Tuttavia la scelta di passare a carrelli mobili, che captano le polveri senza convogliarle all'esterno, riduce le emissioni in atmosfera e dunque può essere accolta.

Non si accoglie, invece, la richiesta di mantenere E7 come ricambio d'aria, trattandosi di un'aspirazione a pavimento che, ad oggi, in questa conformazione impiantistica, capta gas e polveri prodotte durante le attività e le convoglia all'esterno.

CONCLUSIONI

Non si ravvisano motivi ostativi alla l'eliminazione dei punti di emissione in atmosfera E7 ed E8 e all'introduzione di sistemi aspiranti mobili, la cui idoneità deve essere comunque valutata dagli uffici dell'ASL competenti in materia di salute dei lavoratori".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 03/12/2024 prot. n. 318321, acquisita al prot. PG/2024/218399 del 03/12/2024, ha fatto pervenire quanto di seguito riportato:

"In merito alla richiesta in oggetto (ns prot. 0265550 del 08/10/2024), si comunica che il Direttore del Servizio PSAL del DSP, interpellato in proposito, non ha espresso il relativo parere ritenendolo non di specifica competenza nell'ambito del procedimento ambientale in oggetto".

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si tratta di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta

non comportano variazioni qualitative delle emissioni in atmosfera oggetto di autorizzazione ma una riduzione quantitativa delle stesse, considerato che verranno eliminate le emissioni in atmosfera E7 ed E8.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, alla luce della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e di quanto trasmesso dall'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica, ha valutato che vi fosse la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- eliminazione delle emissioni E7 “Carteggiatura - aspirazione a pavimento” ed E8 “Carteggiatura - bracci aspiranti” dal Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, come da comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;
- eliminazione delle prescrizioni da n. 2. a n. 8. del paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse in precedenza;
- modifica della prescrizione n. 9. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, eliminando il riferimento alla scadenza entro cui installare un idoneo dispositivo contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione alle emissioni E2, E5, E6, E9, in quanto la Ditta ha già ottemperato alla stessa in precedenza;
- eliminazione della prescrizione n. 10. del paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto la Ditta ha ottemperato alla stessa con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;
- modifica delle prescrizioni n. 13. e n. 18. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, togliendo il riferimento alle emissioni E7 ed E8 eliminate con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;
- inserimento della nuova prescrizione di seguito riportata al Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, relativa alla emissione E7 “Ricambio di aria”, che la Ditta chiede di mantenere in funzione quale ricambio d’aria (richiesta non accettabile per le motivazioni espresse nella sopra riportata relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae), e relativa anche alla emissione E8, che la Ditta propone di eliminare:
 - **“Entro il 15/01/2025 il Gestore dovrà provvedere alla disinstallazione dei punti di emissione E7 ed E8 oppure alla disconnessione funzionale (fisica o elettrica) permanente di tali punti di emissione dagli impianti ad essi collegati;**
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, a seguito delle variazioni di cui sopra.

Sulla base della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, di quanto comunicato dall'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, si è ritenuto che, in relazione a quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, vi fossero le condizioni per non accettare quanto prospettato circa l'emissione E7 “Ricambio d’aria”, e per accettare l'eliminazione delle emissioni E7 ed E8, ed il passaggio all'utilizzo di carrelli mobili per le attività di carteggiatura, con le condizioni e

prescrizioni sopra evidenziate, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nella precedente determinazione di autorizzazione della AUA.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/04/2024 P.G.N. 16783, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 04/10/2024, acquisita al protocollo PG/2024/179648, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E1 - CALDAIA CABINA VERNICIATURA AUTO (250 kW, a metano)

EMISSIONE E3 - CALDAIA N. 1 CABINA VERNICIATURA GRANDE (200 kW, a metano)

EMISSIONE E4 - CALDAIA N. 2 CABINA VERNICIATURA GRANDE (200 kW, a metano)

provenienti da impianti di combustione con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e smi e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e smi, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di verniciatura industriale e carrozzeria **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E2 - CABINA VERNICIATURA PICCOLA - AUTO E BANCO LAVAGGIO PISTOLE AUTO

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E5 - CABINA VERNICIATURA GRANDE

EMISSIONE E6 - CABINA VERNICIATURA GRANDE

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E9 - BANCO LAVAGGIO PISTOLE VERNICIATURA INDUSTRIALE

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc
--	-----	--------

2. Entro il 15/01/2025 il Gestore dovrà provvedere alla disinstallazione dei punti di **emissione E7 ed E8** oppure alla disconnessione funzionale (fisica o elettrica) permanente di tali punti di emissione dagli impianti ad essi collegati.
3. Le **emissioni E2, E5, E6, E9** devono essere dotate di idonei dispositivi contaore (es:

amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul **registro** di cui al successivo punto 8.

4. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di carrozzeria (*"Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 ton/anno"* art. 275, e punto 12 della Parte II e Tab. 1 punto 6.3 della Parte III dell'Allegato III alla Parte quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alla **emissione E2**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a. il consumo massimo teorico di solvente è 2,4 ton/anno;
 - b. il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 50 mgC/Nmc, come indicato in corrispondenza di tale punto di emissione al precedente punto 1.;
 - c. il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 25% dell'input di solvente;
 - d. il valore di emissione totale annua di COV è pari 2,4 ton/anno;
 - e. **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152 e s.m.i., dovrà essere trasmessa ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione nelle emissioni convogliate, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite nelle emissioni convogliate, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Questo piano di gestione dei solventi dovrà essere riferito alla sola attività di carrozzeria. Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulla emissione convogliata nel corso dell'anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione della emissione (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore di cui al precedente punto 3.). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
 - f. i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa (vernici, fondo, diluenti), diluente per la pulizia pistole e stucco, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 8.;
 - g. la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152.
5. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di verniciatura in conto terzi (*"Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessuti, tessuti, film e carta"* art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E5, E6 e E9**, le emissioni in atmosfera **sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite**

e delle prescrizioni di seguito riportati:

- a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 12,9 t/anno;
 - b) il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 100 mgC/Nmc, come indicato in corrispondenza di tale punto di emissione al precedente punto 1.;
 - c) il valore limite di emissione diffusa di COV è pari al 25% dell'input di solvente;
 - d) il valore limite di emissione totale di COV è pari a 12,9 t/anno;
 - e) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152 e s.m.i, dovrà essere trasmessa ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione nelle emissioni convogliate, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite nelle emissioni convogliate, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Questo piano di gestione dei solventi dovrà essere riferito alla sola attività di verniciatura in conto terzi. Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contatore di cui al precedente punto 3.). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
 - f) i consumi mensili di prodotti vernicianti (vernici a solvente, catalizzatori, diluente) e prodotti accessori (diluente per pulizia attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 8.;
 - g) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152.
6. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E2, E5, E6 e E9** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
7. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal

Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- a. dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa (vernici, fondo, diluenti), diluente per la pulizia pistole e stucco, validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 4. lettera f);
 - b. dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti (vernici a solvente, catalizzatori, diluente) e prodotti accessori (diluente per pulizia attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 5. lettera f);
 - c. dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni E2, E5, E6, E9**, desumibile dal sistema di registrazione contatore come richiesto al precedente punto 3.
9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 7. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in

efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. **Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E2, E5 ed E6** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene

necessaria la registrazione.

12. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

13. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
14. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *"Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento"*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

15. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.